



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GARA PUBBLICA 04/SAPNA/2016 - ANALISI E MONITORAGGIO AMBIENTALE – CIG 6646625875

Pubblicazione quesiti informativi e risposte

Data Aggiornamento: 27.04.2016

QUESITO N° 1

... *omissis* ... con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti di carattere amministrativo.

- 1) All'art. 8 "Cauzioni" del Capitolato Speciale d'Appalto si fa presente (pag. 13) che la cauzione definitiva, richiesta all'aggiudicatario, dovrà essere autenticata. Si conferma invece che il documento relativo alla cauzione provvisoria, necessaria per la partecipazione alla gara, potrà non prevedere autentica notarile?
- 2) Il "Modello I Bis" (Bando di Gara, punto 4, art. III.2.1), richiesto anche alle imprese subappaltatrici, deve essere presentato in fase di gara (Busta Amministrativa) oppure potrà essere rilasciato in un secondo momento ed in caso di aggiudicazione, previo autorizzazione da parte della Stazione Appaltante? In altri termini, è sufficiente in questa prima fase di gara dichiarare le attività che si intendono concedere in subappalto ai sensi e nei limiti della normativa vigente, senza indicare il soggetto subappaltatore e produrre quindi la citata dichiarazione di cui al "Modello I Bis"?

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

- 1) Si conferma che l'autentica notarile è richiesta solo per la cauzione definitiva. Tale adempimento non è richiesto per la cauzione provvisoria.
- 2) Fermo restando che il **Modello I Bis** dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, in caso di ricorso dell'operatore economico concorrente all'istituto dell'avvalimento, e per le dichiarazioni delle consorziate esecutrici, in caso di partecipazione dell'operatore economico in forma di consorzio, si conferma che in sede di gara è sufficiente che l'impresa concorrente dichiari di riservarsi la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 118, comma 2, punto 1, del D. Lgs. 163/06.

QUESITO N° 2

Premesso che il bando al punto III.2.3) prescrive che in caso di partecipazione in A.T.I. il requisito della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 debba essere posseduto da tutti gli operatori economici che compongono l'A.T.I., asserito che il capitolato speciale d'appalto all'art. 10 non permette l'istituto dell'avvalimento per le certificazioni di qualità, con la presente, si richiede una rettifica di tale articolo alla luce del recente orientamento giurisprudenziale maggioritario (vedi Consiglio di stato sezione VI sentenza n.2486/2015): "che ammette l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione

però che la misura dell'impegno sia concreto assunto dall'ausiliario si estenda a comprendere l'organizzazione che ha espresso - o ha consentito l'espressione - della certificazione".

Si richiede dunque la possibilità di partecipare come impresa singola e di poter usufruire dell'avvalimento per il requisito riguardante la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

RISPOSTA AL QUESITO N° 2

In riferimento alla richiesta dell'operatore economico si rappresenta che la stessa è respinta per le seguenti motivazioni.

I requisiti per il rilascio delle certificazioni di qualità, ed ancor più nel caso di specie relativo alla certificazione IEC 17025:2005, sono molteplici ed attengono sia a presupposti di natura gestionale che a presupposti di natura tecnica che l'operatore economico deve soggettivamente possedere ove intenda pervenire al rilascio della suddetta certificazione.

La ISO/IEC 17025 è una norma che esprime i *"Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"* e, pertanto, connotata da una specificità che, con ancora maggior forza, riafferma il principio della soggettività del requisito.

La soggettività del requisito, e quindi la non "trasferibilità" dello stesso attraverso l'istituto dell'avvalimento, è stata più volte ribadita dall'A.V.C.P. (oggi A.N.Ac.) che, sul punto, ha avuto modo di esprimersi con diverse determinazioni e pareri di precontenzioso. Ebbene, l'Autorità ha con costanza affermato che *"la certificazione di qualità ... non copre ... il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi"* (A.V.C.P., parere n. 97 del 19.5.2011).

Pari orientamento è stato espresso dal Consiglio di Stato, Terza Sezione, che, con la sentenza n. 05695/2014, riprendendo le affermazioni contenute nel citato parere dell'Autorità e quelle contenute nell'ulteriore determinazione dell'A.V.C.P. del 01.08.2012, n. 2, ha affermato che le argomentazioni dell'Autorità permettono di *"assimilare la certificazione di qualità ... ad un requisito soggettivo, in quanto attinente ad uno specifico status dell'imprenditore: l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità"*. Ed ancora *"la certificazione ... in nessun modo può considerarsi, proprio per la natura del suo oggetto, un requisito di carattere oggettivo"*.

Analoghe considerazioni sono contenute nel *position paper* rilasciato in data 02.04.2014 da Accredia (Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo il 22 dicembre 2009) in cui l'ente di accreditamento afferma che *"la certificazione (e, in un certo modo, anche l'accredimento), costituisce il raggiungimento di un percorso articolato e complesso che vede impegnata l'intera struttura aziendale, dalle risorse umane ai processi aziendali, grazie al possesso di una "cultura" che deve permeare le attività quotidiane della specifica organizzazione. Il sistema di gestione è fatto su misura per le caratteristiche intrinseche di ogni organizzazione e pertanto è un requisito estremamente soggettivo, non esportabile, e tanto meno cedibile ad altre organizzazioni se disgiunto dall'intero complesso aziendale e dal contesto nel quale è stato sviluppato. Se non è cedibile il sistema di gestione*

non può, ovviamente, esserlo la certificazione e l'accreditamento, che non è nient'altro che l'evidenza che tale sistema è conforme ad una norma di riferimento".

Per tutto quanto sopra esposto, si conferma quanto stabilito dalla *lex specialis* e si ribadisce l'impossibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito attinente alle certificazioni di qualità.

QUESITO N° 3

In riferimento all'art. 7 lett. d) del Disciplinare Tecnico, con la presente si richiedono chiarimenti in merito al possesso del Certificato di Accredimento ACCREDIA in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o documentazione equivalente.

In particolare, la scrivente società, specializzata in servizi d'ingegneria, monitoraggi ambientali e attività di prelievo delle diverse matrici ambientali, non possiede un laboratorio di analisi interno e, pertanto, intende partecipare alla gara in epigrafe in ATI con un laboratorio di analisi accreditato.

L'articolo di cui sopra prevede che in caso di ATI il Certificato di Accredimento ACCREDIA debba essere posseduto da tutte le società costituenti il raggruppamento.

In considerazione di quanto sopra, si chiede conferma se alla gara in oggetto è, quindi, ammessa la partecipazione unicamente ai laboratori accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

RISPOSTA AL QUESITO N° 3

In ordine al quesito posto dall'operatore economico si rappresenta che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, in quanto requisito soggettivo, dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento (costituito o costituendo).

La necessità del possesso della certificazione in argomento in capo a tutti gli operatori partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di imprese è già ben specificata al paragrafo III.2.3, punto 6), del bando che testualmente recita:

"6) Certificato di Accredimento ACCREDIA in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o documentazione equivalente prodotta ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/06, rilasciato da ente accreditato ACCREDIA o da organismi equivalenti di altri stati membri UE. L'accreditamento è necessario al fine di attestare la competenza tecnica del personale, l'utilizzo di strumentazione adeguata, l'imparzialità del personale addetto alle prove e dei giudizi tecnici emessi dal laboratorio. In caso di partecipazione in A.T.I. tutti gli operatori componenti il raggruppamento dovranno essere in possesso della certificazione".

QUESITO N° 4

Premesso che l'art. 7 del disciplinare tecnico afferma che "in caso di ATI/consorzi ordinari non costituiti, i requisiti di cui alle lett. b), c), e d) devono essere posseduti da tutte le società dell'ATI/Consorzi" si chiede se è consentita la partecipazione di ATI costituite in cui i suddetti requisiti sono posseduti dal raggruppamento e non da ogni singolo operatore economico del medesimo raggruppamento.



RISPOSTA AL QUESITO N° 4

In relazione al quesito posto dall'operatore economico si specifica che l'art. 7 del disciplinare tecnico fa riferimento alle A.T.I. (quindi costituite e costituende) ed ai consorzi ordinari non costituiti. Relativamente ai consorzi ordinari solo per mero errore materiale non si è fatto riferimento anche a quelli costituiti.

Ad ogni buon conto, con specifico riferimento al quesito, si evidenzia che al paragrafo III.2.3. del bando, punti 4), 5) e 6) è esplicitamente previsto che in caso di partecipazione in A.T.I. tutti gli operatori componenti il raggruppamento dovranno essere in possesso delle certificazioni. La prescrizione vale sia per i raggruppamenti temporanei costituiti sia per i raggruppamenti temporanei costituendi ossia ancora da costituire.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Abbate

